

COMUNI DI MAZZANO - NUVOLERA - NUVOLENTO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Premesse, Finalità ed oggetto
- Art. 2 Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento
- Art. 4 Ordinanze Comunali
- Art. 5 Rilascio di autorizzazioni, concessioni

TITOLO II SICUREZZA URBANA

- Art. 6 Ruolo dei Comuni aggregati
- Art. 7 Programma locale di sicurezza
- Art. 8 Ruolo della Polizia Locale
- Art. 9 Sicurezza stradale
- Art. 10 Comportamenti vietati
- Art. 11 Altre attività vietate

TITOLO III CONVIVENZA CIVILE, RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI E QUALITÀ AMBIENTALE.

- Art. 12 Convivenza civile
- Art. 13 Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte
- Art. 14 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 15 Pubblicità sui veicoli
- Art. 16 Collocazione vietata di pubblicità
- Art. 17 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 18 Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 19 Spettacoli e trattenimenti
- Art. 20 Abitazioni private
- Art. 21 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 22 Lavoro notturno
- Art. 23 Pubblicità fonica
- Art. 24 Luminarie ed addobbi luminosi
- Art. 25 Depositi di sostanze esplosive e combustibili
- Art. 26 Sostanze combustibili custodite presso abitazioni
- Art. 27 Divieto di deposito di materiale infiammabile
- Art. 28 Divieto di accensione di fuochi
- Art. 29 Animali pericolosi
- Art. 30 Circolazione di animali
- Art. 31 Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private
- Art. 32 Indicazione dell'amministratore condominiale
- Art. 33 Vigilanza
- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Tulps

TITOLO IV RUOLO DEL VOLONTARIATO

- Art. 36 Ruolo del Volontariato
- Art. 37 Compiti dei volontari

Art. 38 - Requisiti soggettivi dei volontari Art. 39 - Corsi di formazione e di addestramento

Art. 40 - Nomina

Art. 41 - Sospensione revoca dell'incarico

TITOLO V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 42 - Disposizioni finali Art. 43 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse, finalità ed oggetto

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono uniformemente applicabili ed efficaci nei territori dei comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, aderenti all'aggregazione delle funzioni e dei servizi comunali, in vigore dal 1° gennaio 2015.
- 2. Le stesse disposizioni saranno applicabili ed efficaci nei territori dei comuni che successivamente volessero aderire all'aggregazione.
- 3. Il Regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità degli statuti, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita delle comunità cittadine al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.
- 4. Esso è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:
 - il decoroso svolgimento della vita cittadina,
 - l'integrità del pubblico demanio comunale.
- 5. Le norme del Regolamento di polizia urbana disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia urbana

- I controlli finalizzati a prevenire e accertare violazioni e sanzionare le condotte alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
- 2. L'attività di prevenzione in materia di polizia comunale e l'attività di accertamento relativa a determinate violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, può altresì essere svolta da personale appositamente incaricato dalle Amministrazione comunali dell'aggregazione con le modalità stabilite dal Titolo IV (articoli dal 36 al 41) del presente Regolamento.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

- 1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono adottati con apposito provvedimento.
- 2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalle Giunte comunali.
- 3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
- 4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile di area con provvedimento motivato, in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
- 5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine le Giunte comunali adottano specifica deliberazione.

6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

Art. 4 - Ordinanze Comunali

1. Il Responsabile di area adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di polizia locale ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 5 - Rilascio di autorizzazioni, concessioni

- 1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate dai Responsabili di area, a seguito di apposita istanza.
- 2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:
 - soggetto richiedente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente.
 - Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente.
 - Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.
 - oggetto della richiesta:
 deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare
 se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione
 (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero
 di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul
 suolo.
 - motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

Art. 6 - Ruolo dei Comuni aggregati

- 1. I Comuni aggregati riconoscono la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la perseguono mediante l'adozione di un sistema regolamentare unificato.
- 2. I Comuni aggregati perseguono forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuovono tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obbiettivi di sicurezza.
- 3. Le rispettive Amministrazioni comunali riconoscono altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perorano, d' intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza.

Art. 7 - Programma locale di sicurezza

1. Le Amministrazioni comunali dell'aggregazione promuovono programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 8 - Ruolo della Polizia Locale

- 1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le altre Forze dell'Ordine al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
- 2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
- 3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere micro tensioni e micro conflitti, ancorché non di rilievo penale, che vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 9 - Sicurezza stradale

1. Le Amministrazioni comunali dell'aggregazione perseguono, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispongono, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lqs.30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 10 - Comportamenti vietati

- A salvaguardia della sicurezza urbana e del decoro del territorio dei Comuni è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, comprese le recinzioni;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità:
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati altrui, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà, salvo apposita autorizzazione;
 - f. praticare giochi sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, qualora determinino intralcio, disturbo o degrado;
 - g. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, qualora appositamente indicato;
 - h. collocare su veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili ovvero lanciarli su suolo pubblico;
 - i. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
 - j. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza;
 - k. sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - I. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m. ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati e dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
 - n. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o alla pubblica decenza o all'igiene, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - salve specifiche ordinanze o normative di settore e al di fuori di luoghi appositamente predisposti, accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei contenitori di rifiuti;
 - p. bruciare residui provenienti dal taglio di erba, arbusti, siepi e piante nei centri abitati;
 - q. sparare mortaretti o altri simili prodotti, fuochi d'artificio, salvo apposita autorizzazione, in aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - r. arrestare la marcia del veicolo al fine di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento oppure al fine di intrattenersi, anche dichiaratamente solo per colloquiare, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada, desumibile anche dal contesto e/o dall'atteggiamento; consentire la salita o la discesa dal proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongano di offrire un servizio educativo, informativo ed

igienico-sanitario, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta. Palese conferma della violazione verrà considerata la situazione in cui, al momento del controllo, sul veicolo verrà identificata meretrice nota agli operatori che svolge attività nei territori dei Comuni aggregati.

Art. 11 - Altre attività vietate

- 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare materiali o oggetti di qualsiasi genere su aree pubbliche o ad uso pubblico, salvo che in presenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano comunque rimossi entro 48 ore. Diversamente dovrà essere richiesta autorizzazione;
 - collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente messo in sicurezza, contro ogni pericolo di caduta;
 - c. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o su aree pubbliche;
 - d. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - e. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione e con sporgenze pericolose.

TITOLO III – CONVIVENZA CIVILE, RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI E QUALITA' AMBIENTALE

Art. 12 - Convivenza civile

1. L'aggregazione dei Comuni promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni generali dell'ambiente e del territorio. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli Organi istituzionali in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazioni di disagio.

2. E' vietato:

- campeggiare o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso;
- bivaccare mangiare, bere e dormire in forma palesemente indecente su suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con attrezzature o apparecchiature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
- intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiedi, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private, case di riposo, cimiteri. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a vendere merci od offrire servizi;
- effettuare qualsiasi forma di accattonaggio. La sanzione è doppia se vengono utilizzati animali;
- turbare la quiete pubblica con urla e schiamazzi. In particolare il disturbo, nelle ore notturne dalle 23.00 alle 6.00 costituisce aggravante.

Art. 13 - Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte

- 1. È vietata qualsiasi forma di insediamento, anche sotto forma di accampamento o campeggio, su tutto il territorio comunale. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento, oltre alla sanzione amministrativa prevista.
- 2. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - danneggiare la vegetazione;
 - circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione:
 - calpestare le aiuole;
 - calpestare i siti erbosi ove sia vietato con apposita indicazione.

Nei parchi e nei giardini pubblici aperti, l'accesso di veicoli a motore è consentito solo per quelli a due ruote ed a motore spento.

- 3. Le disposizioni di cui al primo comma, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
- 4. L'Ufficio Tecnico disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate. Nel caso si trattasse di manomissioni causate da attività non autorizzate, varrà il diritto di rivalsa dell'ente per le spese sostenute per il ripristino.

Art. 14 - Occupazioni con elementi di arredo

- 1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, che sia concessa la relativa autorizzazione e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione, la durata della medesima e le modalità di manutenzione.

Art. 15 - Pubblicità sui veicoli

- 1. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal regolamento del C.d.S. e dal D.Lgs. 507/1993.
- 2. Il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, può sostare in forma dinamica per il limite massimo di quarantotto ore nella stessa posizione; decorso detto termine dovrà avvenire uno spostamento del mezzo di almeno 500 metri. La sosta deve in ogni caso avvenire nel rispetto di tutte le distanze proprie degli impianti pubblicitari permanenti e comunque evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti comprese le bacheche delle pubbliche affissioni. L'inizio della sosta deve essere segnalato dal conducente del veicolo al momento del suo arrivo mediante esposizione sul parabrezza di un avviso collocato in modo da essere facilmente visibile che specifichi chiaramente il giorno e l'ora di arrivo del veicolo.
- 3. Se il veicolo sosta oltre quarantotto ore, viene assimilato ad un impianto di pubblicità fisso e soggetto a specifica autorizzazione; in tal caso, prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata o quella reclamizzante devono richiedere regolare autorizzazione che potrà essere concessa per un periodo non superiore a due mesi.
- 4. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'articolo 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'articolo 54 del C.d.S. e dall'articolo 203 del relativo Regolamento di esecuzione, esclusivamente nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:
 - siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
 - siano semoventi;
 - siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari,
 - che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata laterale;
 - che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
 - che gli autoveicoli parcheggiati e regolarmente autorizzati non siano in numero superiore a due veicoli per area di sosta. Per il principio della rotazione e della temporaneità dell'utilizzo delle aree di sosta consentite, il limite di due veicoli per area di sosta, pur adeguato alle necessità, a tutela dell'utilizzo più equilibrato di

tali aree, stabilisce che in presenza di più domande non ne possono essere autorizzate più di una per ciascuna impresa;

- che sia dichiarata, con contestuale pagamento, l'imposta di pubblicità prima di parcheggiare l'autoveicolo. Si applicano, a questo proposito, le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93, art. 12 (pubblicità in forma statica) e art. 13 (pubblicità in forma dinamica).
- 5. L'inosservanza anche di una sola delle condizioni indicate nel presente articolo comporta l'applicazione dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.
- 6. È vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 4), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta l'immediata rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.
- 7. I veicoli pubblicitari di cui al presente articolo che stazionano in vista delle strade di uso pubblico, violando quanto prescritto, perdono le caratteristiche e la qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.
- 8. La sosta di autoveicoli o motoveicoli utilizzati come vele pubblicitarie è tassativamente vietata, salvo casi eccezionali che verranno valutati singolarmente e a cui potranno eventualmente essere concesse specifiche deroghe, in tutte le aree e zone di particolare pregio o interesse storico, artistico, culturale o ambientale, siano esse già sottoposte a vincoli o meno, individuate dai singoli Comuni

Art. 16 Collocazione vietata di pubblicità

- In considerazione delle disposizioni recate dal C.d.S., il posizionamento dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle pre insegne, delle targhe e delle bacheche, fuori e dentro i centri abitati, è sempre vietato nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne para pedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - nell'ambito di edifici di interesse storico o artistico;
 - -nell'ambito di edifici di interesse storico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
- 2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. L'unica eccezione ammessa è costituita dal collocamento di bacheche per la diffusione di messaggi a contenuto culturale.

Art. 17 - Occupazioni per temporanea esposizione

- In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli.
- 2. Il provvedimento autorizzativo determinerà tempi, condizioni e modalità di occupazione.

Art. 18 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
- 2. La concessione di cui sopra è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 19 - Spettacoli e intrattenimenti

- 1. Gli esercenti le attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di recare disturbo all'esterno tra le ore 23,00 e le ore 8,00.
- 2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 4. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della legge 26.10.1995 n. 447, in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 5. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni del presente articolo.

Art. 20 - Abitazioni private

- 1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno.
- 2. I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.

- 3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica e gli apparecchi di uso domestico devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti previsti da zonizzazione acustica. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00, fra le ore 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 21 - Dispositivi acustici antifurto

- Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.
- 2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

Art. 22 - Lavoro notturno

- 1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21,00 e le ore 8,00.
- 2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21,00 e le ore 8,00 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 23 - Pubblicità fonica

- 1. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
- 2. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge, non può essere effettuata in prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, e durante i cortei funebri.
- 3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 delle legge 24 aprile 1975 n. 130.
- 4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 24 - Luminarie ed addobbi luminosi

- 1. Chiunque installa su suolo pubblico, nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente ufficio comunale, almeno 30 giorni prima della installazione.
- 2. Il competente ufficio, può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
- 3. Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 25 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili

- 1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
- 3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 26 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

 Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità superiore a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.

Art. 27 - Divieto di deposito di materiale infiammabile

- Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
- 2. Gli interessati comunicano al competente ufficio comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

Art. 28 - Divieto di accensione di fuochi

- 1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli, petardi e altri oggetti accesi.
- 2. E' vietato accendere fuochi e falò, nonché dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi tipo di materiale. Con apposita ordinanza si può derogare al divieto, in ragione di particolari esigenze, per determinati materiali, luoghi, periodi e soggetti. E' vietato a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori, quando sono superiori, considerando anche il luogo di emissione, alla normale tollerabilità, ancorché non misurabili da strumenti, ma che risultino percettibili a livello sensoriale e lesivi per la salute di chi li subisce.

Art. 29 - Animali pericolosi

- 1. E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del Comando Intercomunale di Polizia Locale.
- 2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
- 3. I cani di indole comprovatamente aggressiva o che abbiano già avuto episodi di morsicamento, ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al quinzaglio.

Art. 30 - Circolazione di animali

- Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della Polizia Locale.
- Gli animali non domestici e pericolosi, anche se ammaestrati, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante l'adozione di precauzioni che garantiscano che ne sia impedita la fuga e l'esposizione a pericolo di persone.
- 3. E' vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità, salvo preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Comando Intercomunale di Polizia Locale.
- 4. E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali nelle aree pubbliche.
- 5. Il proprietario di un animale è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere dei danni o lesioni arrecati a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
- 6. Fatte salve le norme vigenti in materia di animali, nei luoghi pubblici o liberamente accessibili, fatta eccezione per le aree di sgambamento appositamente individuate, i proprietari dei cani devono obbligatoriamente condurre gli animali a guinzaglio. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

Art. 31 - Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

 I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle ore notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.

Art. 32 - Indicazione dell'amministratore condominiale

1. All'esterno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore pro tempore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.

- 2. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.
- 3. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.

Art. 33 - Vigilanza

- Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito al personale delle Forze dell'Ordine, nonché a quello delle Aree del Comune, per quanto di competenza. All'accertamento, contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento provvedono:
 Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine istituzionali, coloro che, specificatamente incaricati, sono deputati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, limitatamente alle funzioni ed alle materie cui sono assegnati, gli Ufficiali ed Agenti di P.G. a norma dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché gli altri organi
- 2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

3. I Comuni facenti parte dell'aggregazione possono sottoscrivere convenzioni ed accordi con Associazioni o Enti che intendono cooperare con la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana, nonché per interventi di salvaguardia dell'ambiente e della tutela degli animali.

Art. 34 - Sanzioni

- 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- 2. Salvo diversa disposizione di legge, la stessa sanzione si applica per l'inosservanza alle ordinanze comunali emesse in conformità a leggi o regolamenti.
- 3. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dalla seguente tabella:

da €. 50 a €. 300	Art. 10 comma 1 lettere: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) o) p) q)
	Art. 11 comma 1
	Art. 12 comma 2
	Art. 13 comma 2
	Artt. 20, 24, 31, 32
da €. 75 a €. 450	Artt. 14, 19, 21, 22, 23, 28, 30
da €. 100 a €. 500	Artt. 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29
di €. 300	Art. 10 comma 1 lett. n)
di €. 500	Art. 10 comma 1 lett. r)
	Art. 13 comma 1

4. Qualora alla violazione di norme del presente Regolamento o alla

prescrizioni specifiche contenute nell'atto inosservanza di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando la irrogazione della amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la curatela o la tutela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

- 5. Il rapporto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n.689, è presentato al Responsabile dell'Area Polizia Locale.
- 6. Non è ammesso il pagamento all'atto della contestazione nelle mani dell'agente o funzionario che ha accertato la violazione. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso la sede dal Comando Intercomunale di Polizia Locale oppure a mezzo di versamento su conto corrente postale o bancario del Comune in cui viene elevata la sanzione, nonché tramite POS.
- 7. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune; in tal caso il rapporto deve essere trasmesso senza ritardo al Responsabile dell'Area Polizia Locale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.689.
- 8. Inoltre, quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile dell'Area Polizia Locale può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata il ripristino dello stato quo ante o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine. Qualora gli interessati non vi ottemperino, verranno adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, addebitando le spese nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 35 - Tulps

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni al presente regolamento, così come definita dall'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modifiche o integrazioni, può essere disposta la revoca o la sospensione di licenze, autorizzazioni o permessi concernenti attività connesse alle violazioni medesime, in relazione all'art. 10 del T.U.L.P.S.

TITOLO IV - RUOLO DEI VOLONTARI

Art. 36 - Ruolo del Volontariato

- 1. I Comuni aggregati riconoscono nel volontariato una componente essenziale delle comunità locali.
- 2. I Comuni aggregati promuovono la formazione di volontari da impiegare, anche in concorso con le istituzioni pubbliche, per le attività di sensibilizzazione della cittadinanza verso forme di condotte ispirate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della civile e solidale convivenza.

Art. 37 - Compiti dei volontari

- 1. I volontari, in collaborazione con la Polizia Locale e con le istituzioni pubbliche:
 - a) svolgono attività di sensibilizzazione, controllo e informazione finalizzate al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo della coscienza civica.
 - b) possono essere impiegati davanti alle scuole per assistere i bambini durante l'attraversamento della strada e lungo gli itinerari casa scuola, eventualmente realizzati dalle Amministrazioni comunali nell'ambito della cultura dello sviluppo sostenibile;
 - c) provvedono alla vigilanza dei parchi pubblici;
 - d) forniscono, in caso di manifestazioni comportanti l'istituzione di temporanei divieti di circolazione o altri divieti, utili informazioni ai cittadini relativamente agli itinerari alternativi, ai divieti istituiti e ai programmi delle manifestazioni:
 - e) collaborano nello svolgimento dei compiti di protezione civile comunale;
 - f) forniscono ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile dalle Amministrazioni comunali.

Art.38 - Requisiti soggettivi dei volontari

 Possono essere ammessi a svolgere i compiti di cui all'articolo 37 unicamente le persone maggiorenni, che non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi e che, in caso di specifici compiti, abbiano superato i corsi di cui al successivo articolo.

Art. 39 - Corsi di formazione e di addestramento

- 1. L'aggregazione dei comuni stabilisce quali compiti necessitino di specifici corsi di formazione e di addestramento.
- 2. L'aggregazione dei comuni definisce le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, stabiliscono il contenuto dei programmi dei medesimi e determinano il numero massimo dei soggetti ammissibili ai predetti corsi.
- 3. I corsi possono altresì essere organizzati dalle associazioni del territorio con le quali le Amministrazioni dell'aggregazione stipulano specifici protocolli d'intesa.
- 4. I corsi si concludono con un esame teorico-pratico da svolgersi con le modalità stabilite dalle Amministrazioni dell'aggregazione, secondo protocolli predefiniti.

Art. 40 - Nomina

- 1. I volontari comunali sono nominati con provvedimento del Sindaco di ognuno dei Comuni dell'aggregazione.
- 2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti dei volontari.
- 3. Nell'espletamento del servizio i volontari indossano gli idonei accessori forniti dall'aggregazione dei comuni.
- 4. Ogni volontario è munito di un tesserino personale contenente una foto di riconoscimento nonché i suoi dati personali. Nell'esercizio dei propri compiti, i volontari si qualificano mediante l'esibizione del tesserino.

Art. 41- Sospensione revoca dell'incarico

- 1. Con atto adottato dal Sindaco, il volontario può essere sospeso dall'esercizio dei compiti di cui all'articolo 37 in caso di abuso e/o accertate irregolarità.
- 2. In caso di gravi irregolarità o reiterazione delle medesime, il provvedimento di nomina viene revocato.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42- Disposizioni finali.

1. In tema di occupazione di aree e spazi pubblici, nettezza del suolo e dell'abitato, rifiuti, pulizia delle aree pubbliche e dei mercati si rinvia agli appositi regolamenti comunali vigenti.

Art. 43 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è immediatamente eseguibile, una volta approvato dalle rispettive Amministrazioni comunali dell'aggregazione.